

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 50

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1996

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'impatto degli sviluppi internazionali sul settore dei tessili e dell'abbigliamento della Comunità

Annunziata l'11 dicembre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'impatto degli sviluppi internazionali sul settore dei tessili e dell'abbigliamento della Comunità [COM(95)0447 - C4-0460/95],

vista la sua risoluzione del 10 aprile 1992 su un'iniziativa comunitaria a favore delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RE-TEX) (1),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 1993 sul GATT e la crisi nell'industria tessile della Comunità (2),

vista la sua risoluzione del 9 febbraio 1994 sull'introduzione della clausola sociale nel sistema unilaterale e multilaterale di commercio (3),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 1994 sui risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round del GATT (4),

(1) G.U. C 125 del 18 maggio 1992, pag. 276.

(2) G.U. C 329 del 6 dicembre 1993, pag. 49.

(3) G.U. C 61 del 28 febbraio 1994, pag. 89.

(4) G.U. C 114 del 25 aprile 1994, pag. 25.

vista la sua risoluzione del 24 marzo 1994 sulle raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione in merito ai negoziati in seno al Comitato GATT per i negoziati commerciali su un accordo relativo a un programma di lavoro per il commercio e l'ambiente (5),

visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0327/96),

A. considerando le difficoltà in cui si trova l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione, dovute tanto a problemi interni e alla globalizzazione dell'economia quanto alle differenze in materia di politica ambientale che esistono nei vari paesi e alla concorrenza di alcuni paesi in via di sviluppo che non rispettano le norme fondamentali dell'OIL e le regole internazionali sulla proprietà intellettuale,

B. constatando che negli ultimi dieci anni l'industria tessile e dell'abbigliamento ha perso 850.000 posti di lavoro, dei quali 600.000 negli ultimi cinque anni, il che evidenzia un'accelerazione del processo di soppressione di posti di lavoro,

C. considerando che i posti di lavoro nel settore del tessile e dell'abbigliamento, che sono coperti soprattutto da manodopera femminile, risentono particolarmente di mutamenti strutturali, dello smantellamento di posti di lavoro stabili nell'Unione europea e dell'emergere di un settore con un basso costo salariale nei paesi in via di sviluppo, donde l'urgente necessità di agire nel campo della riqualificazione professionale e della creazione di posti di lavoro alternativi per le donne nelle regioni a forte tradizione tessile,

D. considerando che gli studi realizzati dalla Commissione prevedono che per l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione si protrarrà nel prossimo decennio la tendenza al declino e alla marginalizza-

zione, con massicce perdite di occupazione equivalenti a quelle del decennio precedente, un incremento delle importazioni e la progressiva delocalizzazione degli impianti di confezione europei,

E. considerando che le grandi imprese trasferiscono all'estero quote sempre più consistenti del ciclo produttivo tessile; che le stesse svolgono attività di perfezionamento passivo in diversi paesi sottraendosi in modo flagrante, soprattutto nelle zone franche di commercio e produzione, agli standard sociali e ambientali; che l'elaborazione di codici di condotta per le imprese multinazionali, la cui applicazione sia controllata da organi indipendenti costituisce un primo passo per la creazione di posti di lavoro durevoli e consoni alla dignità dell'essere umano,

F. considerando che tutte le fasi della produzione e trasformazione presentano attualmente rischi sanitari e ambientali; che ciò rende necessario un approccio integrato in materia di tutela ambientale e politica industriale, così da affrontare tutti i problemi, dai pesticidi impiegati nelle piantagioni di cotone, ai coloranti e conservanti utilizzati nelle fasi di trasporto e trasformazione, all'eliminazione di rischi ambientali nello smaltimento dei materiali tessili,

G. considerando che le esigenze qualitative dei consumatori europei non si limitano oggi all'eleganza e alla resistenza dei materiali, ma si estendono in misura crescente all'impiego di prodotti non nocivi per la salute e l'ambiente e che iniziative come la campagna europea *Clean Clothes* ne tengono conto e contribuiscono a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla problematica del settore tessile e a sviluppare ipotesi di soluzione accettabili sotto il profilo ecologico e sociale,

H. considerando le gravi conseguenze delle difficoltà in cui si trova l'industria tessile per l'attività economica e per l'occupazione in determinate regioni della Comunità,

(5) G.U. C 114 del 25 aprile 1994, pag. 35.

I. considerando che l'industria tessile e dell'abbigliamento europea è un importante anello di una lunga catena di attività industriali nell'Unione, che vanno dalla produzione di fibre alla chimica, alla fabbricazione di macchinari, dalle tecnologie dell'informazione allo sviluppo di software ai sistemi di vendita al dettaglio, tutti settori che garantiscono un considerevole numero di posti di lavoro nell'Unione europea,

J. riconoscendo che durante l'ultimo decennio questo settore ha compiuto sforzi di aggiustamento delle sue strutture di produzione al fine di migliorare la propria competitività e il proprio grado di specializzazione in segmenti della domanda mondiale in cui la moda, il *design*, la qualità e l'innovazione tecnologica hanno un peso particolare,

K. considerando che, nonostante gli sforzi di adeguamento compiuti, il progresso tecnologico non ha permesso di compensare il divario esistente con i paesi in via di sviluppo e con alcune economie emergenti in termini di costo della manodopera, per cui l'Unione europea, pur essendo il primo esportatore nonché il primo importatore mondiale di prodotti tessili, registra un pesante deficit commerciale (13,5 miliardi di ECU nel 1994) nei confronti del resto del mondo,

L. considerando che la capacità di esportazione dell'industria tessile comunitaria continua a essere condizionata dalle difficoltà di accesso a molti importanti mercati in cui esiste un potenziale di crescita notevole per i prodotti della gamma medio-alta e di lusso,

M. considerando, a questo proposito, che l'accesso a tali mercati risulta praticamente impossibile, a causa di dazi doganali proibitivi e/o di ostacoli tecnici e amministrativi, il che non solo impedisce le esportazioni comunitarie ma rende impossibile la concorrenza nei suddetti mercati,

N. considerando che alcuni paesi terzi ricorrono a pratiche protezionistiche volte

a mantenere chiusi i loro mercati (restrizioni all'esportazione di materie prime o applicazione di un doppio prezzo per le stesse), che non solo provocano una cattiva ripartizione delle risorse a livello mondiale ma anche il sovradimensionamento della capacità di produzione e di esportazione di detti paesi,

O. considerando l'importanza che riveste l'intensificazione della lotta contro le frodi nel settore tessile, in particolare la necessità di individuare i prodotti tessili importati nell'Unione aggirando i limiti quantitativi previsti dagli accordi bilaterali mediante false dichiarazioni circa l'origine o la categoria tessile di appartenenza dei prodotti,

P. considerando che utilizzando certificati di origine falsificati o irregolarmente emessi ci si avvale altresì indebitamente di concessioni tariffarie accordate ai paesi beneficiari, in particolare ai paesi in via di sviluppo, con grave danno per le aziende comunitarie del settore,

Q. considerando che tanto l'integrazione progressiva del settore tessile nel sistema centrale delle regolamentazioni dell'OMC (GATT 1994) — integrazione che verrà realizzata in quattro tappe nell'arco di un decennio — quanto l'impatto dei nuovi accordi di unione doganale con la Turchia e di libero scambio con i paesi dell'Europa centrale e orientale, così come, infine, i probabili mutamenti che interverranno a livello della concorrenza internazionale, renderanno indispensabili nuovi sforzi di adeguamento strutturale da parte dell'industria comunitaria,

R. considerando in questo contesto l'importanza e la complessità della definizione dei prodotti da liberalizzare nella seconda e terza fase dell'integrazione nel sistema dell'OMC, al fine di dare all'industria tessile europea il tempo di procedere alla ristrutturazione minimizzando i costi sociali da essa derivanti,

S. considerando che il recupero di competitività dell'industria comunitaria

deve costituire la base di detto adeguamento, mediante l'aumento della produttività (in particolar modo grazie all'impiego delle nuove tecnologie della società dell'informazione) nel contesto di un mercato mondiale più aperto, basato su norme trasparenti nell'ambito dell'OMC, che dovrebbero meglio proteggere l'industria europea dalla concorrenza sleale straniera e dalle imitazioni,

T. considerando che la Comunità ha accettato lo smantellamento progressivo dell'Accordo multifibre a condizione che agli scambi commerciali di prodotti tessili si applichino le norme e regolamentazioni rafforzate del sistema OMC,

U. considerando, a questo proposito, che l'articolo 7 dell'accordo sui prodotti tessili e dell'abbigliamento obbliga i membri dell'OMC a migliorare l'accesso al mercato, a instaurare condizioni commerciali giuste ed eque e a evitare qualsiasi discriminazione relativamente alle importazioni di detti prodotti,

V. considerando l'importanza del possibile impatto sulla produzione, l'occupazione e l'equilibrio regionale nella Comunità di taluni accordi commerciali di carattere multilaterale o bilaterale (per esempio l'accordo OCSE sulle condizioni normali di concorrenza nel settore della costruzione navale, l'accordo sull'accesso dei prodotti della concia al mercato giapponese, o gli accordi con il Pakistan e l'India sull'accesso al mercato dei prodotti tessili),

W. considerando, a tale riguardo, che il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un vero e proprio potere di controllo democratico sulla politica commerciale comune, in particolare sugli accordi di commercio multilaterali o bilaterali che possono avere rilevanti ripercussioni economiche, sociali o regionali,

X. considerando che il settore industriale in parola merita una particolare attenzione, dati la sua importanza per l'occupazione nell'Unione (2.300.000 addetti)

e gli stretti legami di interdipendenza con il tessuto industriale nella sua globalità e il settore dei servizi,

Y. considerando l'opportunità che la Comunità appoggi gli sforzi di adeguamento e di specializzazione dell'industria tessile tanto sul piano interno quanto su quello delle relazioni esterne, affinché questo settore possa affrontare con successo le sfide costituite in un prossimo futuro dalle nuove strutture di produzione su scala mondiale e dalla nuova organizzazione dei mercati mondiali,

1. è del parere che l'industria tessile comunitaria avrà un futuro a condizione che, da un lato, migliori la competitività interna del settore e che, dall'altro, l'applicazione del sistema di norme OMC crei condizioni reali di concorrenza leale e garantisca l'accesso effettivo delle imprese europee agli altri mercati mondiali;

2. constata che la modernizzazione dell'industria del tessile e dell'abbigliamento in Europa non deve essere unicamente orientata alla razionalizzazione intesa in senso tradizionale ma deve mirare alla diversificazione regionale, alla riconversione delle capacità produttive e alla qualificazione degli addetti nonché all'ecologizzazione di prodotti e processi industriali;

3. ritiene, in tale ottica, che la Comunicazione della Commissione metta in luce un'eccessiva mancanza di obiettività, in special modo per l'assenza di un autentico e dinamico piano di azione capace di contribuire coerentemente a scongiurare il declino di questo importante settore industriale comunitario, cui tuttora fanno capo oltre due milioni di posti di lavoro;

4. sottolinea che la coerenza della politica commerciale esterna dell'Unione nel settore tessile e dell'abbigliamento deve fondarsi sulla definizione e sul perseguimento di una strategia trasparente ed efficace per garantire la corretta applicazione delle misure autonome e degli accordi internazionali e combattere le frodi negli scambi commerciali coi paesi terzi;

5. ricorda che gli accordi bilaterali relativi al settore tessile devono adeguarsi alle esigenze dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'atto finale dell'Uruguay Round (norme e regolamentazioni GATT del 1994), evitando in particolare restrizioni e discriminazioni relativamente all'accesso ai mercati;

6. ritiene necessario che, ai fini della certezza e della continuità degli sforzi necessari per portare a termine il processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria e il suo adeguamento alle nuove condizioni internazionali conseguenti all'Uruguay Round, venga mantenuto il calendario di liberalizzazione e di integrazione concordato, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio tra diritti e obblighi che risulta dall'accordo;

7. richiama l'attenzione della Commissione e del Consiglio sul fatto che qualsiasi eventuale decisione volta a modificare il calendario di integrazione nel sistema dell'OMC (accelerazione) dovrebbe essere presa senza « sacrificare » il settore tessile all'obiettivo di un'apertura più rapida dei mercati di paesi terzi in altri settori, fermo restando inoltre che lo sforzo di liberalizzazione dovrà essere sostenibile per tutte le regioni dell'Unione in termini di produzione e di occupazione ed essere collegato a effettivi miglioramenti quanto all'accesso delle imprese comunitarie ai mercati dei prodotti tessili di paesi terzi;

8. osserva che gli studi realizzati su incarico della Commissione per analizzare l'impatto dell'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round sul settore tessile e dell'abbigliamento non contengono un'analisi dell'impatto regionale di detti accordi; chiede, a tale proposito, che la Commissione ponga rimedio a tale grave lacuna;

9. ritiene che l'accordo di unione doganale con la Turchia, gli accordi di liberalizzazione commerciale con i PECO candidati all'adesione, gli accordi di associazione con le Repubbliche dell'ex URSS e gli accordi bilaterali sul tessile con l'India, il Pakistan e la Cina avranno un'incidenza

determinante sulle importazioni dell'Unione e sul futuro del settore tessile; invita la Commissione a valutare in uno studio l'impatto di detti accordi sull'industria comunitaria, anche in un'ottica regionale, e a informarlo annualmente sui risultati dell'applicazione e della verifica degli accordi stessi;

10. invita la Commissione, nel quadro dei negoziati in corso per l'adesione della Cina all'OMC, a impegnarsi per salvaguardare condizioni minime di equilibrio per il settore tessile, garantendo in particolare l'accesso effettivo al mercato cinese mediante una radicale modifica delle attuali procedure di importazione (arbitrarie e discriminatorie) e l'abbandono della politica del doppio prezzo per le materie prime nonché vietando la commercializzazione di prodotti tessili fabbricati nelle carceri, come previsto dall'articolo XX, lettera e), dell'accordo GATT;

11. ribadisce che, a suo giudizio, la posizione della Comunità nei negoziati internazionali verrebbe rafforzata se il Parlamento europeo fosse sistematicamente informato e consultato prima della conclusione di accordi commerciali multilaterali o bilaterali di « notevole rilevanza »;

12. invita la Commissione a vigilare sull'adeguamento al sistema OMC delle restrizioni quantitative che colpiscono le esportazioni comunitarie verso paesi terzi e a presentare una relazione in merito;

13. invita la Commissione a realizzare uno studio nel quale si riepiloghi e analizzi l'impatto delle barriere commerciali che ostacolano l'accesso dei prodotti tessili comunitari ai mercati dei paesi terzi in cui la domanda di prodotti tessili e dell'abbigliamento presenta un maggior potenziale di crescita;

14. ritiene che la lotta contro le frodi nell'ambito del commercio estero di prodotti tessili e dell'abbigliamento costituisca una priorità fondamentale; sottolinea che il programma TAFI non solo ha permesso di realizzare missioni di controllo in paesi

terzi ma anche di procedere alla raccolta e all'analisi continua e sistematica di dati economici da parte di specialisti del settore;

15. ritiene indispensabile che l'Unione disponga di tutti gli strumenti necessari per lottare più efficacemente contro le frodi e le irregolarità nel settore tessile, a livello di prevenzione (informazione e formazione dei servizi competenti degli Stati membri) così come di individuazione (partecipazione degli Stati membri agli accertamenti in loco) o di conseguenze delle frodi (consultazioni con i paesi terzi al fine di ottenere la « correzione » dei quantitativi importati con la frode nell'Unione);

16. appoggia il cofinanziamento della « cellula antifrodi » a carico del bilancio comunitario (linea A-3532 TAFI) nel quadro della cooperazione tra la Comunità e l'industria comunitaria; a tale riguardo ritiene auspicabile che le future attività della cellula si orientino anche verso lo sviluppo dei mezzi fisici o tecnici destinati a migliorare l'efficacia dei metodi di controllo degli scambi internazionali di prodotti tessili;

17. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla frequenza di frodi e irregolarità nel quadro dei regimi preferenziali applicabili ai paesi in via di sviluppo (SPG), in particolare per quanto concerne l'autenticità dei certificati d'origine dei prodotti; a tale riguardo ricorda che la mancata applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa volti a garantire il corretto funzionamento del piano pluriennale di preferenze generalizzate può giustificare la revoca totale o parziale dei vantaggi del piano ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94;

18. sottolinea che l'obbligo di collaborazione in materia di metodi di cooperazione amministrativa e reciproca assistenza nel settore delle dogane costituisce un elemento essenziale per il corretto funzionamento dell'accordo relativo alla crea-

zione di un'unione doganale tra l'Unione e la Turchia e chiede alle autorità turche di utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili al fine di mantenere sotto controllo i problemi di frode e di sviamento dei flussi commerciali che possono derivare dall'entrata in vigore dell'unione doganale;

19. sottolinea che la linea di bilancio B7-852 (« Accesso ai mercati dei paesi terzi ») costituisce uno strumento essenziale della nuova strategia « offensiva » dell'Unione per migliorare l'accesso delle imprese tessili europee ai mercati dei paesi terzi [COM(96)53] e a tale riguardo appoggia, nell'ambito della procedura di bilancio 1997, l'assegnazione degli stanziamenti richiesti dalla Commissione nel suo progetto preliminare di bilancio;

20. riconosce che il diverso grado di esigenze in materia ambientale e di politica sociale e il mancato rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale, oltreché delle norme fondamentali dell'OIL, rappresentano un importante fattore di distorsione della concorrenza nel settore;

21. chiede che si portino avanti gli sforzi avviati per coordinare la legislazione in materia ambientale, tanto all'interno dell'Unione europea quanto nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio, per scongiurare un'acutizzazione delle differenze;

22. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché in occasione della Conferenza ministeriale OMC a Singapore si avvii un dialogo serio sul nesso esistente tra il rispetto di norme sociali minime e il commercio internazionale, tenendo conto in particolare delle convenzioni adottate in ambito OIL;

23. sottolinea che la protezione sociale delle categorie di lavoratori particolarmente colpite dalla ristrutturazione del settore del tessile e dell'abbigliamento (soprattutto donne scarsamente qualificate) deve formare parte integrante degli inter-

venti di politica industriale, al pari della presa in considerazione degli specifici problemi economici e sociali delle regioni a elevata concentrazione di industrie tessili;

24. richiama l'attenzione della Commissione e del Consiglio sull'importanza della ricerca, in particolare per l'industria tessile europea, al fine di limitare le dislocazioni massicce di imprese e di rafforzare la competitività del settore; auspica altresì un maggiore coordinamento delle ricerche nazionali in tale settore;

25. invita la Commissione ad attribuire pari, se non maggiore, importanza all'industria tessile e dell'abbigliamento europea in tutte le sue decisioni e in tutti i suoi programmi e a difendere gli interessi di questo settore nell'ambito dei negoziati internazionali con lo stesso vigore con cui difende altre attività economiche;

26. si pronuncia a favore di un'estensione dell'obbligo di dichiarazione dei materiali impiegati nella fabbricazione e trasformazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (dichiarazione delle linee di

prodotto) e invita la Commissione a proporre idonei criteri che rispondano alle esigenze dei consumatori e della tutela ambientale e siano egualmente vincolanti per i prodotti interni e quelli di importazione;

27. invita in tale ambito la Commissione a elaborare proposte per un'etichetta europea che garantisca ai consumatori che i prodotti acquistati nell'Unione non contengono coloranti di sospetta cancerogenicità, cloroderivati a rischio o prodotti biocidi;

28. invita la Commissione a elaborare una relazione sull'eventuale ricorso al lavoro minorile nell'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione europea;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente